



## TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **3/2019**

Il Giudice,

vista l'istanza di modifica del piano del consumatore depositata da Franchi Alessandro il 2/5/2024;

visto il verbale di udienza del 27/6/2024;

visti gli ulteriori chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC rispettivamente con deposito in data 18/7/2024 e 19/7/2024;

rilevato che la proposta di modifica del piano prevede il pagamento dei creditori chirografari in tempi più ristretti e in percentuale maggiore rispetto a quanto originariamente preventivato e ciò attraverso la destinazione di maggiori somme del TFR (in luogo di accontamenti mensili di stipendio) per una somma di euro 37.556 in luogo di euro 28.294,44;

rilevato che, allo stato degli atti, il pagamento dei creditori chirografari nelle modalità anzidette non risulta andare in pregiudizio dei creditori in quanto:

- quelli già soddisfatti sono creditori privilegiati, come tali pagati integralmente;
- quelli ancora da soddisfare verranno pagati in misura maggiore e in tempi più ristretti;
- non risultano nuovi creditori da soddisfare che potrebbero rivendicare pretese sulle maggiori somme di TFR che il ricorrente intende destinare al pagamento dei creditori anteriori;

rilevato che il ricorrente, sin dalla originaria proposta di piano del consumatore, aveva dichiarato che, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, avrebbe riservato il TFR maturato alla data dell'omologa al pagamento dei creditori anteriori (v. ricorso pag. 15);

dato atto che tale situazione si è oggi verificata atteso che il ricorrente non può proseguire il rapporto di lavoro, intendendo quindi, come detto, destinare il TFR al pagamento dei creditori anteriori;

rilevato che il ricorrente, nell'istanza, chiede di procedersi con una nuova omologa del piano come modificato, ai sensi del combinato disposto ex artt. 13 c. 4 e 12 legge n. 3/2012;

ritenuto tuttavia che l'art. 13 c. 4 legge n. 3/2012 - quando dispone che *Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore*



quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione - evochi il concetto di *inadempimento* non imputabile al debitore;

ritenuto che, nel caso di specie, non si prospetti un *inadempimento* del ricorrente atteso che, secondo quanto rappresentato nella proposta di modifica del piano:

- i creditori chirografari ancora non soddisfatti verranno pagati in percentuale maggiore rispetto a quella indicata nel piano omologato (83 % in luogo del 56 %);
- è prevista una riduzione dei tempi di durata della procedura, atteso che il pagamento dei debiti chirografari residui avverrà immediatamente e non alla scadenza del termine di cinque anni dall'omologa;

ritenuto che l'insussistenza di un *inadempimento* imputabile al ricorrente sia confermata anche dalla circostanza che i creditori chirografari, meglio soddisfatti, certamente non potrebbero richiedere la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologa ex art. 14 bis legge 3/2012, così come la risoluzione del piano omologato ex art. 14 legge 3/2012, quali strumenti che l'art. 13 comma 4 ter legge n. 3/2012 riserva proprio al caso di impossibilità di esecuzione del piano non imputabile e, quindi, di *inadempimento* non imputabile;

ritenuto, quindi, che ci si trovi di fronte a mere *variazioni* di piano funzionali a (meglio) raggiungere gli obiettivi del piano stesso;

ritenuto che il pagamento che verrà eseguito in forza della proposta di modifica del piano non possa rientrare neanche nella *ratio* dell'art. 13 comma 4 ter legge 3/2012, atteso che non si tratta di un pagamento in *violazione* del piano ma solo di un pagamento secondo percentuali e tempi migliorativi;

ritenuto, in sostanza, di non applicare la procedura di modifica prevista dall'art. 14 novies legge n. 3/2012, che presuppone un *inadempimento* non imputabile (v. *La fase dell'esecuzione e le patologie nelle procedure di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore* di Pasquale Russolillo in *Diritto della Crisi*, secondo cui mutamenti anche strutturali che apportino maggiori risorse e migliorino i tempi e le percentuali di soddisfo, sempre nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, dovranno ritenersi consentite senza dover riavviare il procedimento di omologa dell'accordo o del piano);

ritenuto, in ogni caso, di applicare l'art. 13 c. 2 legge n. 3/2012 nella parte in cui prevede la comunicazione ai creditori di ogni questione (*irregolarità*) riguardante l'esecuzione del piano;

ritenuta altresì l'opportunità di far pubblicare il presente provvedimento sul sito del Tribunale di Vercelli, alla stregua di quanto previsto nel provvedimento di omologa al punto 3 del dispositivo, non ravvisandosi questioni di privacy ostative a tale pubblicazione e dovendosi bilanciare tali



eventuali ragioni con l'interesse che potrebbero avere eventuali creditori sopravvenuti, ad oggi non noti agli organi della procedura;  
ritenuto che, in tal modo, tutti gli eventuali interessati saranno posti nella condizione di svolgere eventuali osservazioni in contraddittorio con la proposta di modifica del piano;

**P.Q.M.**

Assegna all'OCC termine sino al 10/9/2024 per comunicare il presente provvedimento a tutti i creditori inseriti nel piano, avvertendoli che in difetto di osservazioni entro il termine del 20/9/2024, si darà esecuzione alla proposta di modifica del piano come formulata dal ricorrente;  
dispone che, in esito ai predetti termini, l'OCC dia informativa al giudice;  
manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Vercelli.

Si comunichi.

Vercelli, 24/07/2024

Il Giudice  
dott. Elisa Trotta

